



REGIONE TOSCANA
GIUNTA REGIONALE

ESTRATTO DAL VERBALE DELLA SEDUTA DEL 22-12-2014 (punto N 70)

Delibera N 1256 del 22-12-2014

Proponente

LUIGI MARRONI
DIREZIONE GENERALE DIRITTI DI CITTADINANZA E COESIONE SOCIALE

Pubblicità/Pubblicazione Atto soggetto a pubblicazione su Banca Dati (PBD)

Dirigente Responsabile DANIELA MATARRESE

Estensore SILVIA MONTELATICI

Oggetto

Indirizzi regionali per l'accreditamento dei soggetti/Enti abilitati all'erogazione di corsi di formazione finalizzati al rilascio dell'autorizzazione all'impiego del defibrillatore semiautomatico esterno a personale non sanitario ai sensi del DM 18 marzo 2011 - Approvazione

Presenti

ENRICO ROSSI	ANNA RITA BRAMERINI	GIANNI SALVADORI
GIANFRANCO SIMONCINI	LUIGI MARRONI	VITTORIO BUGLI
VINCENZO CECCARELLI	STEFANIA SACCARDI	EMMANUELE BOBBIO
SARA NOCENTINI		

Assenti

ANNA MARSON

ALLEGATI N°2

ALLEGATI

Denominazione	Pubblicazione	Tipo di trasmissione	Riferimento
A	Si	Cartaceo+Digitale	Indirizzi regionali
B	Si	Cartaceo+Digitale	Corso di formazione

LA GIUNTA REGIONALE

Premesso che la fibrillazione ventricolare è causa rilevante di decessi sull'intero territorio nazionale e che la defibrillazione precoce rappresenta il sistema più efficace per garantire la maggiore percentuale di sopravvivenza;

Rilevata l'opportunità di diffondere in modo capillare l'uso dei defibrillatori semiautomatici esterni sul territorio regionale anche a personale non sanitario, opportunamente formato, nella certezza che l'uso di tali apparecchiature possa ridurre il numero di morti per arresto cardiocircolatorio in fibrillazione ventricolare;

Visto il Piano sanitario e sociale integrato regionale 2012-2015, approvato con Delibazione del Consiglio regionale n. 91 del 5/11/2014, che al punto 2.3.2.1. "Emergenza/Urgenza territoriale" prevede fra gli obiettivi specifici la prevenzione della morte cardiaca improvvisa in ambito pre-ospedaliero;

Vista la Legge 3 aprile 2001, n. 120 "Utilizzo dei defibrillatori semiautomatici in ambiente extraospedaliero" che all'art. 1, commi 1 e 2, stabilisce che:

- l'utilizzo dei defibrillatori in sede extraospedaliera sia consentito anche al personale sanitario non medico ed al personale non sanitario appositamente formato;
- le modalità attuative siano determinate dalle Regioni nell'ambito del sistema di emergenza 118;

Viste le proprie deliberazioni n. 762/2002 e n. 468/2007 con le quali la Giunta regionale ha approvato i criteri attuativi della Legge n. 120/2001 nell'ambito del sistema di emergenza-urgenza, definendo in particolare le modalità organizzative, i programmi formativi ed i contenuti dei corsi dei soggetti da formare per la defibrillazione precoce:

Visto l'Accordo Stato-Regioni del 27/2/2003 recante "Linee-guida per il rilascio dell'autorizzazione all'utilizzo extraospedaliero dei defibrillatori semiautomatici", pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 71 del 26/3/2003;

Visto il decreto interministeriale 18 marzo 2011 "Determinazione dei criteri e delle modalità di diffusione dei defibrillatori semiautomatici esterni di cui all'art. 2 co. 46 della legge n. 191/2009", pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 129 del 6/6/2011;

Dato atto che il decreto interministeriale 18 marzo 2011 sopra richiamato, nel promuovere la diffusione dell'attività di defibrillazione precoce sul territorio, prevede, al punto 3 "Attività formativa" dell'allegato B, che le Regioni affidino l'erogazione dei corsi di formazione e di addestramento all'uso dei defibrillatori semiautomatici esterni (DAE) alle Centrali Operative del sistema di emergenza 118, ai Centri di formazione accreditati di altre strutture del SSR, delle Università, degli Ordini professionali sanitari, delle organizzazioni medico-scientifiche di rilevanza nazionale, della Croce Rossa Italiana e delle Associazioni di volontariato nazionali e regionali operanti in ambito sanitario, degli Enti pubblici che hanno come fine istituzionale la sicurezza del cittadino, nonché di altri soggetti pubblici e privati operanti in ambito sanitario che dispongono di un'adeguata struttura di formazione;

Vista la nota del Ministero della Salute, prot. n. 13917 del 20/5/2014, in merito agli indirizzi per il riconoscimento dei soggetti abilitati all'erogazione di corsi di formazione finalizzati al rilascio dell'autorizzazione all'impiego del DAE ai sensi del DM 18 marzo 2011;

Rilevata pertanto l'esigenza di definire gli indirizzi regionali per l'accreditamento dei soggetti/Enti abilitati all'erogazione di corsi di formazione finalizzati al rilascio dell'autorizzazione all'impiego del defibrillatore semiautomatico esterno (DAE) al personale non sanitario (c.d. laico), nonché il programma formativo ed il contenuto del corso;

Visto il documento "Indirizzi regionali per l'accreditamento dei soggetti/Enti abilitati all'erogazione di corsi di formazione finalizzati al rilascio dell'autorizzazione all'impiego del defibrillatore semiautomatico esterno (DAE) ai sensi del DM 18/3/2011", di cui all'Allegato A, parte integrante del presente provvedimento;

Dato atto che il sopra richiamato documento definisce le procedure, i requisiti, gli adempimenti ed i termini per l'accreditamento dei soggetti/Enti abilitati allo svolgimento dei corsi di formazione per il rilascio dell'autorizzazione all'utilizzo dei DAE in ambiente extra-ospedaliero al personale laico;

Visto il documento "Corso di formazione del personale laico per l'utilizzo dei defibrillatori semiautomatici esterni", di cui all'Allegato B, parte integrante del presente provvedimento;

Dato atto che i predetti documenti sono stati valutati positivamente dal Gruppo tecnico di valutazione circa il riordino organizzativo delle Centrali Operative 118, costituito con decreto dirigenziale n. 3861/2014;

Ritenuto opportuno approvare il documento "Indirizzi regionali per l'accreditamento dei soggetti/Enti abilitati all'erogazione di corsi di formazione finalizzati al rilascio dell'autorizzazione all'impiego del defibrillatore semiautomatico esterno (DAE) ai sensi del DM 18/3/2011", di cui all'Allegato A, parte integrante del presente provvedimento;

Ritenuto opportuno approvare il documento "Corso di formazione del personale laico per l'utilizzo dei defibrillatori semiautomatici esterni", di cui all'Allegato B, parte integrante del presente provvedimento;

Precisato, che in forza delle disposizioni contenute negli allegati A e B al presente atto, si intende revocata la sopra citata deliberazione GR n. 762/2002 e l'allegato A della deliberazione GR n. 468/2007;

Vista la legge regionale 8 maggio 2013, n. 22 (Diffusione dei defibrillatori semiautomatici esterni nell'ambito della pratica fisica e sportiva) ed in particolare gli articoli 5 e 8;

Ritenuto che, nelle more dell'approvazione del regolamento attuativo previsto dall'art. 8 della suddetta l.r. 22/2013, gli indirizzi oggetto del presente provvedimento trovino applicazione anche nell'ambito della pratica fisica e sportiva di cui alla legge regionale medesima;

Stabilito di incaricare la competente Direzione Generale Diritti di Cittadinanza e Coesione Sociale di indire lo specifico bando regionale per lo svolgimento del processo di accreditamento dei soggetti/Enti formatori abilitati al rilascio dell'autorizzazione all'utilizzo dei DAE e di costituire la Commissione regionale per la valutazione delle richieste di accreditamento e per la verifica del rispetto dei requisiti richiesti, così come previsto dal punto 2 dell'allegato A al presente atto;

Precisato che dal presente provvedimento non derivano oneri aggiuntivi a carico del bilancio regionale;

A voti unanimi

DELIBERA

Per le motivazioni in premessa indicate:

-di approvare il documento “Indirizzi regionali per l’accreditamento dei soggetti/Enti abilitati all’erogazione di corsi di formazione finalizzati al rilascio dell’autorizzazione all’impiego del defibrillatore semiautomatico esterno (DAE) ai sensi del DM 18/3/2011”, di cui all’Allegato A, parte integrante del presente provvedimento;

-di approvare il documento “Corso di formazione del personale laico per l’utilizzo dei defibrillatori semiautomatici esterni”, di cui all’Allegato B, parte integrante del presente provvedimento;

-di revocare la deliberazione GR n. 762/2002 e l’allegato A della deliberazione GR n. 468/2007;

-di stabilire che, nelle more dell’approvazione del regolamento attuativo della l.r. 22/2013, gli indirizzi oggetto del presente provvedimento trovino applicazione anche nell’ambito della pratica fisica e sportiva di cui alla legge regionale medesima;

-di incaricare la competente Direzione Generale Diritti di Cittadinanza e Coesione Sociale di indire lo specifico bando regionale per lo svolgimento del processo di accreditamento dei soggetti/Enti formatori abilitati al rilascio dell’autorizzazione all’utilizzo dei DAE e di costituire la Commissione regionale per la valutazione delle richieste di accreditamento e per la verifica del rispetto dei requisiti richiesti, così come previsto dal punto 2 dell’allegato A al presente atto;

-di precisare che dal presente provvedimento non derivano oneri aggiuntivi a carico del bilancio regionale.

Il presente atto è pubblicato integralmente sulla banca dati degli atti amministrativi della Giunta regionale ai sensi dell’art. 18 della l.r. 23/2007.

**SEGRETERIA DELLA GIUNTA
IL DIRETTORE GENERALE
ANTONIO DAVIDE BARRETTA**

**Il Dirigente Responsabile
DANIELA MATARRESE**

**Il Direttore Generale
VALTERE GIOVANNINI**

Modifiche al decreto del Presidente della Giunta regionale 24 dicembre 2010, n. 61/R (Regolamento di attuazione della legge regionale 5 agosto 2009, n. 51) e al decreto del Presidente della Giunta regionale **8 gennaio 2014 n. 1/R** (Modifiche al DPGR 61/R/2010) in materia di autorizzazione e accreditamento delle strutture sanitarie

Sommario

- Art. 1 – Modifiche all'articolo 5 del d.p.g.r. 61/R/2010
- Art. 2 - Modifiche all'articolo 28 del d.p.g.r. 61/R/2010
- Art.3 - Modifiche all'articolo 7 del d.p.g.r. 1/R/2014
- Art. 4 - Entrata in vigore

Preambolo

La Giunta regionale

Visto l'articolo 117, comma sesto della Costituzione;

Visto l'articolo 42 dello Statuto;

Vista la legge regionale 5 agosto 2009, n. 51 (Norme in materia di qualità e sicurezza delle strutture sanitarie: procedure e requisiti autorizzativi di esercizio e sistemi di accreditamento);

Visto il decreto del Presidente della Giunta regionale 24 dicembre 2010, n. 61/R (Regolamento di attuazione della legge regionale 5 agosto 2009, n. 51) in materia di autorizzazione e accreditamento delle strutture sanitarie,

Visto il decreto del Presidente della Giunta regionale 8 gennaio 2014 n. 1/R (Modifiche al DPGR 61/R/2010);

Visto il parere del Comitato tecnico di direzione espresso nella seduta del 18 settembre 2014 ;

Visto il parere della Direzione generale della Presidenza di cui all'articolo 17, comma 4 del regolamento interno della Giunta regionale n. 4 del 3 febbraio 2014;

Vista la preliminare deliberazione di adozione dello schema di regolamento approvato con deliberazione di Giunta regionale del 15 dicembre 2014 n. 1205;

Visto il parere della Quarta Commissione consiliare espresso nella seduta del 22 dicembre 2014;

Visto il parere della Direzione generale della Presidenza di cui all'articolo 17, comma 4 del regolamento interno della Giunta regionale n. 4 del 3 febbraio 2014;

Considerato quanto segue:

1. è opportuno differenziare l'impegno orario del direttore sanitario in funzione della complessità delle diverse tipologie di strutture terapeutiche per persone con dipendenze patologiche;
2. è necessario, relativamente alle procedure di autorizzazione ed accreditamento delle strutture terapeutiche per persone con dipendenze patologiche tossicodipendenti, prevedere un unico termine di adeguamento per tutti i requisiti richiesti, allineando il termine previsto per l'adeguamento ad alcuni requisiti e per la presentazione della richiesta di autorizzazione a quello del 31 dicembre 2015, termine già previsto per l'adeguamento ai requisiti strutturali ed impiantistici;
3. è necessario prorogare la fase transitoria di adeguamento ai requisiti di autorizzazione ed accreditamento per le strutture sanitarie pubbliche per consentire il completamento del percorso di accreditamento, in considerazione della molteplicità delle strutture coinvolte, della complessità delle situazioni e degli adempimenti richiesti;
4. è necessario inserire la clausola di immediata entrata in vigore del presente regolamento in considerazione delle proroghe di adeguamento previste nell'atto;

Approva il presente regolamento

Art. 1

Modifiche all'articolo 5 del d.p.g.r. 61/R/2010

1. Nel comma 1 dell'articolo 5 del decreto del Presidente della Giunta regionale 24 dicembre 2010 n. 61 (, Regolamento di attuazione della legge regionale 5 agosto 2009, n. 51) dopo le parole "obbligo di orario" sono inserite le seguenti : "e le strutture terapeutiche per persone con dipendenze patologiche nelle quali il direttore sanitario è soggetto ai vincoli di orario di cui al comma 1 bis,".

2. Dopo il comma 1 dell'articolo 5 del d.p.g.r. 61/R/2010 è inserito il seguente:

"1 bis. Nelle strutture terapeutiche per persone con dipendenze patologiche l'orario del direttore sanitario è così articolato:

- a) nessun obbligo di orario nelle strutture che svolgono esclusivamente attività semiresidenziale ed in quelle residenziali con un numero di posti letto inferiore a trenta;
- b) dodici ore settimanali per le strutture residenziali con numero di posti letto compreso fra trenta e sessanta;
- c) diciotto ore settimanali per le strutture residenziali con numero di posti letto compreso fra sessantuno e ottanta."

Art. 2

Modifiche all'articolo 28 del d.p.g.r. 61/R/2010

1. Nelle lettere a), b), c) del comma 2 dell'articolo 28 del d.p.g.r. 61/R/2010 le parole "entro il 31 dicembre 2014" sono sostituite dalle seguenti: "entro il 30 giugno 2015".

Art.3

Modifiche all'articolo 7 del d.p.g.r. 1/R/2014

1. Al comma 1 dell'articolo 7 del decreto del Presidente della Giunta regionale 8 gennaio 2014 n. 1/R (Modifiche al decreto del Presidente della Giunta regionale 24 dicembre 2010, n. 61/R) le parole "entro il 31 dicembre 2014" sono sostituite dalle seguenti: "entro il 31 dicembre 2015".

2. Il comma 2 dell'articolo 7 del d.p.g.r. 1/R/2014 è sostituito dal seguente:

"2. Le strutture di cui al comma 1 si adeguano ai requisiti di cui all'allegato A del d.p.g.r. 61/R/2010, come sostituito dal presente regolamento, entro il 31 dicembre 2015."

Art. 4

Entrata in vigore

1. Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla data di pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana.

Allegato B

Corso di formazione del personale laico per l'utilizzo dei defibrillatori semiautomatici esterni

Il corso dovrà avere una durata complessiva di nr. 5 ore ed essere articolato secondo il seguente programma formativo:

	<u>Attività</u>
00.00	Registrazione partecipanti
00.10	Presentazione Istruttori- obiettivi- svolgimento organizzazione del corso
00.40	Lezione frontale teorica: <ul style="list-style-type: none">• Le Linee Guida;• La Morte Cardiaca Improvvisa;• Il Fattore Tempo, La Catena della Sopravvivenza;• Interazione con il sistema 118;• Obiettivi, tecniche e sequenze BLS;• Principi della DP ;• Presentazione del DAE, Specifiche tecniche;• Ruolo del soccorritore, sicurezza;• Algoritmo A-B-C-D;
00.15	Pausa
02.00	Addestramento Pratico a gruppi: <ul style="list-style-type: none">• Tecniche e Fasi A-B-C ;• Gestione delle Vie Aeree;• Compressioni Toraciche Esterne;• Posizione Laterale di Sicurezza;• Tecnica di Disostruzione delle Vie Aeree.
00.15	Pausa
01.00	Addestramento Pratico a gruppi: <ul style="list-style-type: none">• Tecniche e Fasi A-B-C-D ;
00.30	Valutazione pratica/Skill test
00.10	Chiusura corso, valutazione modulo

Il rapporto istruttore/manichino dovrà essere 1:1.

Il rapporto istruttore/discenti dovrà essere, al massimo, 1:8.